



UTILIZZO DEL GREEN PASS E SERVIZI SOLIDALI

A. testo dell'articolo 3 del Decreto

che estende l'obbligo di *green pass* in tutti i luoghi di lavoro. Evidenziate le parti che più direttamente riguardano anche il servizio dei volontari:

«ART. 3

(Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

“Art. 9-septies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1, e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione».

B. Qualche prima conseguenza

Riguardo ai volontari

- il testo sembra indicare con chiarezza che **le norme si applicano sia agli operatori stipendiati che ai volontari** operanti in tutti i servizi di carità, di qualsiasi tipo;
- per fare **qualsunque genere di servizio** nei centri di carità sarà necessario avere il *green pass*, che, come sapete, comporta una delle seguenti tre situazioni: aver fatto almeno la prima dose del vaccino, oppure avere un tampone ad esito negativo realizzato nelle 72 o 48 ore precedenti l'accesso al servizio a seconda del tipo di test, oppure essere guariti da infezione da *Covid 19*. Attenzione: la certificazione che ci troviamo in una delle tre situazioni è data esclusivamente dal *green pass* e da nessun altro tipo di certificato. Nessuno è richiesto di dichiarare per quale ragione è *Covid free*: basta presentare il certificato ufficiale (cartaceo o su strumento elettronico);
- le persone che, al posto del *green pass*, sono in possesso un documento medico che attesta l'impossibilità di sottoporsi al vaccino per motivi di salute possono accedere liberamente a fare servizi, ma suggeriamo caldamente di consigliarli di sottoporsi al tampone (gratuito in quel caso) visto che la condizione di non vaccinabili non equivale a "immunità";
- è compito del responsabile del servizio (centro ascolto, mensa, distribuzione, ...) richiedere ai volontari copia del *green pass*. Per facilitare le cose se i volontari acconsentono è possibile ritirare e conservare in modo sicuro copia del documento senza poi controllare ogni volta, altrimenti va fatto il controllo ad ogni accesso del volontario. L'autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso l'app nazionale [VerificaC19](#). I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dalla app a tutela della privacy. Si può scaricare gratuitamente al link <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>. Non sappiamo ancora bene come saranno comminate le infrazioni in caso di mancato controllo ma saranno di particolare rilievo economico sia per il volontario che per l'ente;
- **i volontari che non hanno green pass o certificazione di esenzione dovranno temporaneamente sospendere il servizio** fino a che le condizioni siano cambiate attraverso nuove disposizioni di legge;

Riguardo agli ospiti

- gli ospiti dei nostri servizi al momento non sono obbligati ad avere il *green pass*. Resta valido il criterio per cui non possiamo rifiutare di farci prossimi ad una persona povera solo perché questa non è ottemperante alle richieste di salute pubblica. Dovremmo organizzarci per poter offrire servizio anche a loro nella massima tutela possibile per gli altri ospiti e per i volontari. Vale ancora, dunque, quanto comunicato sugli ospiti il 06 settembre in una nostra precedente informativa (prot. C/0033) che riprendiamo qui per comodità vostra:

l'accesso ai **centri di ascolto** non è oggi subordinato alla presentazione del *green pass*, ma solo regolato con le norme ormai usuali di prevenzione (temperatura, mascherine, ...). Ma, per garantire al meglio la sicurezza di tutti, vi invito a fare in modo che non ci siano mai gruppi di persone in sala di attesa, utilizzando a tal fine lo strumento della prenotazione. Eventualmente è possibile, in sede di prenotazione, chiedere se la persona abbia il certificato (fidandosi di quanto dice) e nel caso di risposta negativa prevedere forme di maggiore tutela per gli altri ospiti e per i volontari quali ascolto in spazi

aperti, ascolto condotto solo da volontari coperti da vaccino, ascolto via telefono o via web, aree e tempi dedicati. L'importante è non creare esclusione dal servizio. Nel caso in cui il certificato diventasse obbligatorio per tutti e per ogni luogo, lo dovremo richiedere e capiremo se con controllo oggettivo con il lettore del QR o affidandoci a quanto ci dicono gli ospiti;

l'accesso alle **mense di carità** è una questione più delicata. Infatti, l'attuale determinazione governativa impone che i servizi di ristorazione che prevedono la permanenza in luoghi chiusi – ristoranti, ma anche mense aziendali – siano accessibili esclusivamente con green pass. Se la mensa di carità svolge il proprio servizio in modalità distribuzione di pasto da asporto non si pone alcun problema: si può continuare con le solite accortezze di cui sopra. Se, invece, la mensa accoglie gli ospiti seduti ai tavoli in luogo chiuso la questione si complica. L'indicazione, condivisa con Ufficio Giuridico della CEI, che al momento possiamo dare è la seguente: siccome la norma cita ristorazioni commerciali e mense aziendali, e assumendo che le nostre mense non sono classificabili in queste due definizioni essendo un luogo di servizio sociale, ci riteniamo abilitati a fare servizio anche in luogo chiuso senza richiedere il green pass salvo indicazioni esplicite differenti date da Governo o Regioni. È un cavillo giuridico debole che necessita di un rafforzamento preventivando una intesa con i singoli Comuni in cui si trova la mensa, in modo che non ci siano ispezioni comminate dall'ente territoriale. Per la Città di Torino l'iter è già partito e vi faremo sapere cosa si deciderà in questo senso. La cosa, però, non ci esime dall'essere comunque esposti a multa: basta una segnalazione di un ospite o di un vicino e la forza pubblica deve fare i controlli;

l'accesso ai servizi di distribuzione pacchi spesa o vestiario non rientra ad oggi in alcun modo nelle prescrizioni per il green pass e, dunque, può continuare come nei mesi passati;

l'accesso a **dormitori e centri diurni** va, invece, commisurato con le indicazioni dei singoli comuni (per Torino serve un tampone all'inizio della permanenza o in caso di ripresa dopo un tempo di assenza);

rispetto alle attività di **visita o consegna domiciliare** vi chiedo di rifletterci con attenzione nei vari gruppi o a livello di associazioni perché l'accesso ad una casa comporta da parte di chi entra l'assunzione della responsabilità nel caso uno dei due venga poi contagiato.

Nei prossimi giorni saranno date certamente ulteriori indicazioni dal Governo: in sede di incontro del 5 ottobre potremo essere, dunque, meglio precisi. Intanto, [chi avesse richieste di approfondimento può farcele pervenire via mail](mailto:caritas@diocesi.torino.it) (caritas@diocesi.torino.it): se abbiamo indicazioni rispondiamo subito, altrimenti ci informiamo per arrivare a dare risposta il 5 ottobre.

Attenzione: un'ultima indicazione molto importante. **Le prime indicazioni qui raccolte si applicano solo ai servizi di carità di parrocchie ed associazioni o gruppi.** Per tutti gli altri servizi pastorali della parrocchia Caritas non ha competenza di indicare come muoversi: vanno interpellati gli Uffici delle varie aree specifiche.

Pierluigi Dovis
direttore